

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
SERVIZI ED INTERVENTI
SOCIALI, ASSISTENZIALI ED ECONOMICI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 17/12/2018
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 10/11/2025

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Soggetti destinatari
- Art. 3. Requisiti di accesso
- Art. 4. Tipologia degli interventi e servizi

CAPO II INTERVENTI ECONOMICI

- Art. 5. Tipologia degli interventi
- Art. 6. Presa in carico e progetto sociale
- Art. 7. Contributo economico a sostegno del reddito
- Art. 7.1. Minimo vitale
- Art. 7.2. Contributo straordinario
- Art. 8. Contributi Fondo di solidarietà alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
- Art. 9. Contributo esequie funebri
- Art. 10. Procedimento per l'erogazione degli interventi economici
- Art. 11. Motivi di esclusione
- Art. 12. Situazioni particolari
- Art 13. Agevolazioni a particolari categorie di utenti per il pagamento della tassa asporto rifiuti
- Art 13.1 Anziani con età pari o superiore a 65 anni
- Art 13.2 Bambini nati nell'anno di competenza del contributo
- Art 13.3 Nuclei familiari "adulti" in condizione di difficoltà
- Art 14 Contributi a favore di anziani a sostegno del pagamento delle spese di riscaldamento domestico
- Art 15 Bandi a sostegno di iniziative diverse

CAPO III INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO

- Art. 16. Destinatari
- Art. 17. Finalità
- Art. 18. Requisiti di accesso
- Art. 19. Valutazione della condizione economica del ricoverato
- Art. 19 bis. Valorizzazione del patrimonio e soggetti civilmente obbligati
- Art. 20. Presentazione della domanda
- Art. 21. Mantenimento del Coniuge
- Art. 22. Recupero crediti
- Art. 23. Modalità di erogazione del contributo

CAPO IV SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 26. Definizione del servizio
- Art. 27. Finalità ed obiettivi del servizio
- Art. 28. Destinatari del servizio
- Art. 29. Tipologia delle prestazioni
- Art. 30. Ammissione al servizio: criteri e modalità
- Art. 31. Modalità di compartecipazione

Art. 32. Sospensione / modifica / cessazione del servizio

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. Controlli

Art. 34. Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

Art. 35. Collaborazione con i Servizi Specialistici

Art. 36. Entrata in vigore

Art. 37. Trattamento dei dati personali

Art. 38. Segreto professionale e segreto d'ufficio

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi e dei servizi sociali, assistenziali e economici finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, in coerenza con gli artt. 2, 3, e 38 della Costituzione.

Si intendono per Servizi Sociali di titolarità del Comune tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia secondo quanto definito dall'Art. 128 del D.lgs n. 112/98 ed in virtù delle competenze attribuite agli Enti Locali in materia di Servizi Sociali ex Art. 6 L 328/00.

Gli interventi ed i servizi erogati dal Comune si identificano in prestazioni erogate all'interno del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali così come definito dalla L 328/00 e di cui fanno parte sia soggetti pubblici che organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato. Gli interventi e le prestazioni erogate sono finalizzate al supporto di singoli, famiglie e gruppi sociali.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi ed interventi sociali, assistenziali ed economici sulla base dei bisogni ed agisce attraverso il quadro normativo in materia tra cui:

- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- DPCM 159 /2013 "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E.

Art. 2. Soggetti destinatari

I soggetti destinatari degli interventi e dei servizi, di cui al presente Regolamento, sono le persone residenti nel Comune di San Biagio di Callalta che si trovino in condizioni di disagio socio-economico e/o abitativo o aventi necessità assistenziali e/o comunque aventi titolo in base ai requisiti richiesti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

Gli interventi e i servizi possono essere estesi alle persone che siano domiciliate o temporaneamente presenti nel territorio comunale purché, si verifichi una indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate da altro comune italiano o dallo stato estero di appartenenza con particolare riguardo a quanto disposto in tema di soggetti di minore età di cui alla L 176/1991.

Art. 3. Requisiti di accesso

L'accesso agli interventi e servizi del presente regolamento è subordinata, oltre alle condizioni stabilite dai precedenti articoli alla valutazione della situazione economica in base ai criteri definiti dal DPCM 159/2013 "*regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*" e s.m.i.

Art. 4. Tipologia degli interventi e servizi

Le forme di intervento e di servizi, erogate dal Comune di San Biagio di Callalta, possono articolarsi in:

- interventi economici rivolti a nuclei familiari che presentano una situazione di disagio socio-economico (Capo II);
- Contributi e/o agevolazioni tariffarie o altre prestazioni sociali o prestazioni sociali agevolate definite in sede locale o derivanti dall'attuazione di norme regionali o nazionali (Capo II);
- interventi di integrazione economica per persone inserite presso strutture protette (Capo III);
- Servizio di assistenza domiciliare (Capo IV).

Il Comune si riserva la facoltà di poter prevedere altre forme di sostegno al nucleo familiare diverse dall'erogazione di contributi in denaro (es. buoni alimentari, etc...).

CAPO II INTERVENTI ECONOMICI

Art. 5. Tipologia degli interventi

Gli interventi economici rivolti a nuclei familiari che presentano una situazione di disagio socio-economico si articolano in:

- contributi economici a sostegno del reddito (minimo vitale e contributo straordinario);
- contributi Fondo di solidarietà Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- contributi esequie funebri;
- contributi o agevolazioni tariffarie;
- Agevolazioni a particolari categorie di utenti per il pagamento della tassa asporto rifiuti;
- Contributi a favore di anziani a sostegno del pagamento delle spese di riscaldamento domestico.
- Contributi per situazioni particolari.
- altri benefici derivanti dall'applicazione di normative statali e regionali.

Art. 6. Presa in carico e progetto sociale

La concessione e la determinazione dell'intervento è subordinata alla valutazione socio-economica, da parte dell'assistente sociale del Comune di San Biagio di Callalta volta alla presa in carico dei beneficiari.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di autonomia e autodeterminazione della persona, famiglia o gruppo sociale viene valutata da parte dell'assistente sociale la possibilità di stendere un progetto sociale congiuntamente al soggetto o soggetti beneficiari della prestazione.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un intervento economico, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse.

Per la determinazione dello stato di bisogno finalizzata all'accesso alla prestazione richiesta e alla stesura del progetto sociale ad essa connesso, ove ritenuto utile alla persecuzione degli obiettivi personali o familiari di autonomia, vanno necessariamente considerati gli ulteriori fattori, oltre alla condizione economica, risultanti dalla situazione dei beneficiari. Tali elementi possono essere rilevati, tra l'altro, dall'analisi della rete sociale, dalle condizioni di salute del beneficiario e dei membri del proprio nucleo familiare oltre che dagli ulteriori fattori di rischio relativi all'esclusione sociale.

Il progetto sociale prevede sia l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, finalizzati al superamento delle condizioni di bisogno che le successive verifiche degli impegni assunti dalla persona e degli obiettivi raggiunti.

L'Assistente Sociale si riserva di poter proporre alla persona e/o ai componenti del suo nucleo familiare il coinvolgimento in progetti di volontariato ai sensi del D.L. 90/2014 e successive modificazioni.

Art. 7. Contributo economico a sostegno del reddito

Il contributo economico a sostegno del reddito è un intervento economico rivolto a singoli e famiglie, che si trovino in situazioni economiche non sufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari o per particolari interventi di carattere straordinario.

La Giunta Comunale determina annualmente il valore ISEE della soglia di accesso.

Le tipologie di contributo erogabile si distinguono in minimo vitale e contributo straordinario.

Art 7.1. Minimo vitale

Il minimo vitale è una forma di supporto economico continuativo erogato esclusivamente a soggetti in cui siano presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- Inabili totali per cui vi sia una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro anche in senso potenziale;
- Assenza di persone civilmente obbligate ex Art 433 e s.s. del Codice Civile o soggetti Civilmente Obbligati per i quali sia stata dichiarata dal Giudice competente non prima della fase esecutiva, l'impossibilità ad adempiere all'obbligo alimentare nel confronti dell'alimentando;
- Soggetti che percepiscano un reddito mensile netto inferiore alla soglia di povertà così come individuata ex Art 6 del D. lgs 237/98 in Lire 500.000 adeguata annualmente all'indice ISTAT F.O.I. (settembre 2018 € 361,26) e che siano privi di patrimonio mobiliare e/o ulteriori proprietà o parti di esse oltre alla casa di abitazione.

Nel caso in cui il soggetto interessato percepisca un reddito mensile inferiore a quello della soglia di povertà così come individuata al precedente capoverso, l'ammontare del contributo minimo vitale sarà quantificato nella differenza tra le somme percepite mensilmente dal beneficiario e la soglia di povertà.

L'erogazione del contributo Minimo Vitale è soggetto alla verifica periodica, almeno annuale, della presenza dei requisiti di accesso ed in ogni caso sottoposta all'aggiornamento della dichiarazione ISEE secondo i termini stabiliti annualmente dalla Giunta comunale.

L'assistente sociale istruisce la pratica, formula l'eventuale proposta di progetto sociale e le modalità di erogazione del contributo minimo vitale.

Art 7.2. Contributo straordinario

Il contributo economico straordinario è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

Il carattere straordinario del contributo si identifica in una difficoltà temporanea del beneficiario ad affrontare spese indifferibili e di necessità per se e per il proprio nucleo familiare, individuate queste, a titolo esemplificativo, nelle spese primarie per l'alloggio (utenze), di salute o scolastiche/formative a favore dei minori.

Tale contributo verrà erogato in base a tempi e modalità stabiliti in sede di approvazione o secondo quanto definito nel progetto sociale, se redatto, e comunque fatta salva la disponibilità di bilancio dell'Ente.

L'assistente sociale istruisce la pratica, formula l'eventuale proposta di progetto sociale e dell'eventuale contributo.

In base alla valutazione della situazione ed in conformità con quanto eventualmente indicato nel progetto sociale, potrà essere valutata l'erogazione del contributo straordinario in modalità periodica coerentemente con gli obiettivi di aiuto definiti.

Art. 8. Contributi Fondo di solidarietà Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Ai sensi dell' art. 47 L.R. n. 39/2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" è istituito presso il comune il fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi ERP nonché ai richiedenti alloggio utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà economico-sociali.

Il fondo ai sensi del medesimo art. 47 è alimentato da quote dei canoni ERP e proventi di sanzioni ex. art 40 e 41 L.R. n. 39/2017, somme che vengono trasferite al Comune per l'alimentazione del fondo.

La Giunta Comunale determina annualmente il valore ISEE della soglia di accesso.

Secondo il comma 4 dell'art. 47 L.R. n. 39/2017 le somme vengono ripartite tra i beneficiari annualmente con erogazione diretta all'Ente gestore per coprire i canoni e le spese per i servizi accessori.

Art. 9. Contributo esequie funebri

E' possibile erogare un contributo o il totale importo relativo al servizio di esequie funebri e ai costi di inumazione esclusivamente per soggetti in carico ai Servizi Sociali e/o per i quali sia stata appurata: l'assenza di sostanze sufficienti a coprire i costi del servizio, l'assenza di proprietà immobiliari, esclusa la casa di abitazione, e di coeredi in grado di corrispondere il dovuto secondo quanto disposto dall'art. 752 del codice civile.

Resta inteso che l'Ente potrà, in casi di particolare urgenza, corrispondere le somme relative al servizio salvo il recupero delle stesse dai soggetti obbligati secondo le forme di legge.

Ove presente una dichiarazione ISEE "Ordinario" in corso di validità in capo al de cuius la stessa dovrà essere utilizzata come soglia di accesso al contributo utilizzando la medesima valorizzazione definita dalla Giunta comunale per i contributi straordinari.

Art. 10. Procedimento per l'erogazione degli interventi economici

I cittadini interessati a ottenere interventi economici devono presentare apposita domanda presso l'ufficio Servizi Sociali, dopo aver sottoscritto e ottenuto l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. La tipologia della dichiarazione ISEE sarà di norma del tipo "Ordinario".

Per richieste legate ad un progetto a favore di persone con disabilità o limitazione dell'autonomia sarà possibile invece valutare l'utilizzo di una dichiarazione ISEE del tipo "socio-sanitario" purché l'erogazione dell'intervento sia legata a tale fattispecie di prestazione.

Per richieste legate a prestazioni a favore di soggetti minorenni di norma dovrà essere presentata una dichiarazione ISEE "minorenni".

La domanda, qualora ricorrano le condizioni, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) eventuale copia della dichiarazione di invalidità civile, rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell'ULSS;
- b) copia della documentazione attestante le spese di necessità da sostenere o comunque quanto necessario per valutare la situazione di bisogno del singolo/nucleo;
- c) copia dell'iscrizione al Centro per l'Impiego territorialmente competente salvo sia stata dichiarata l'inabilità permanente al lavoro o si tratti di soggetto di età anziana;
- d) eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere una valutazione sulla reale ed effettiva necessità di un intervento economico.

L'assistente sociale istruisce la pratica, formula l'eventuale proposta di progetto sociale e dell'eventuale contributo.

L'istruttoria per l'erogazione del contributo economico si conclude con provvedimento del Responsabile di Area e viene definita entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Qualora il cittadino necessiti di un intervento economico urgente e sia sprovvisto di attestazione ISEE, in attesa che questa venga prodotta, sarà cura dell'Assistente Sociale, dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria, valutare la possibilità di erogare l'intervento economico nelle more dell'acquisizione dell'attestazione stessa.

Resta fatta salva la facoltà per l'istante di produrre, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della vigente normativa, una dichiarazione ISEE "corrente". In tale caso la temporalità di erogazione del beneficio dovrà limitarsi necessariamente al periodo di validità di tale attestazione.

Art. 11. Motivi di esclusione

Possono essere motivo di esclusione dal contributo le sotto elencate situazioni:

- a) il rifiuto a proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente l'intervento, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente, quale ad esempio l'uso dei risparmi sotto qualsiasi forma (depositi bancari, titoli di stato, ecc.), progetti di tirocinio e/o lavorativi, attività di volontariato;
- b) la mancata adesione al progetto sociale;
- c) il diritto a provvidenze da parte di altri enti esigiti o esigibili;
- d) qualora nella fase istruttoria emergano elementi in contrasto al buon andamento del regime familiare secondo una normale diligenza o sia emerso un tenore di vita del soggetto non coerente con lo stato di bisogno dichiarato.

Il coinvolgimento della rete familiare viene effettuata dall'Assistente Sociale, per quanto possibile, nell'ambito del rapporto fiduciario con l'utente e previa autorizzazione dello stesso.

Art. 12. Situazioni particolari

In casi particolari in cui il richiedente presenti un indicatore ISEE con rilevante ISP (Indicatore Situazione Patrimoniale) tale da determinare un valore ISEE superiore alla soglia di accesso e quest'ultimo dimostri che l'immobile non sia valorizzabile, sarà possibile valutare ugualmente l'erogazione dell'intervento economico.

Eventuali situazioni che presentassero caratteristiche di particolare e grave stato di bisogno, anche se non rientranti nella casistica sin qui considerata, potranno essere valutate ed in ogni caso vagliate con Atto di Giunta Comunale.

Potrà essere inoltre valutata l'erogazione di contributi straordinari, anche in deroga al procedimento descritto negli articoli precedenti, qualora il nucleo beneficiario debba a far fronte a improcrastinabili e indifferibili situazioni di emergenza dovuti a calamità naturali ed in particolar modo per far fronte alle spese di alloggio.

Art. 13. Agevolazioni a particolari categorie di utenti per il pagamento della tassa asporto rifiuti.

Vengono identificate nel presente articolo le categorie di utenti considerate, per situazione di difficoltà economica o per maggior tutela, meritevoli di un intervento agevolativo volto al sostegno del pagamento tassa asporto rifiuti.

Nella fattispecie le categorie vengono identificate in:

- Anziani con età pari o superiore ai 65 anni che presentino dichiarazione ISEE inferiore ad una soglia determinata;
- Famiglie con bambini nati nell'anno di riferimento del beneficio che presentino dichiarazione ISEE inferiore ad una soglia determinata;
- Adulti che presentino dichiarazione ISEE inferiore ad una soglia determinata e per i quali venga rilevata una situazione di difficoltà nel pagamento della tassa asporto rifiuti.

13.1 Anziani con età pari o superiore a 65 anni.

L'Amministrazione Comunale può indire un bando finalizzato al sostegno del pagamento tassa asporto rifiuti per famiglie in cui sia presente all'interno del nucleo familiare residente almeno una persona di età pari o superiore ai 65 anni. Il contributo viene erogato dietro presentazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento del beneficio e non potrà in ogni caso eccedere le stesse. La tipologia della dichiarazione ISEE da presentare in sede di domanda è del tipo "ordinario".

In tal caso la Giunta comunale stabilisce le somme da destinare al beneficio, la cifra massima erogabile e la soglia entro la quale è possibile accedere al contributo, oltre che il periodo di apertura del bando.

13.2 Bambini nati nell'anno di competenza del contributo.

L'Amministrazione Comunale può stabilire di erogare un contributo a favore delle famiglie in cui vi sia presente un bambino nato nell'anno di riferimento del contributo, al fine di sostenere una parte della spesa relativa all'asporto rifiuti dovuta all'aumento di rifiuti per l'utilizzo dei pannolini. I nuclei familiari dovranno presentare domanda, unitamente a dichiarazione ISEE "minorenni" entro il 31/12. Per i soli nuclei familiari in cui il bambino sia nato nel mese di dicembre il termine viene prorogato al 31/01 dell'anno successivo.

In tal caso la Giunta comunale stabilisce le somme da destinare al beneficio, la cifra massima erogabile e la soglia entro la quale è possibile accedere al contributo.

13.3 Nuclei familiari "adulti" in condizione di difficoltà.

Per i nuclei familiari in cui venga evidenziata una situazione di difficoltà economica nel pagamento della tassa asporto rifiuti, potrà essere valutata l'erogazione di un beneficio a sostegno del pagamento della stessa. I nuclei beneficiari non dovranno essere, nemmeno in senso potenziale, beneficiari delle altre tipologie di sostegno (anziani e nuovi nati).

L'individuazione dei beneficiari viene effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base della valutazione della situazione socio-economica da parte dell'Assistente Sociale ed utilizzando la medesima soglia ISEE individuata dalla Giunta comunale per l'erogazione dei contributi straordinari. Il procedimento di erogazione del beneficio è il medesimo di quello identificato per l'erogazione dei contributi straordinari di cui all'art. 10 del presente regolamento ed è vincolato alle disponibilità di bilancio dell'Ente.

Art.14 Contributi a favore di anziani a sostegno del pagamento delle spese di riscaldamento domestico.

L'Amministrazione Comunale può indire un bando finalizzato al sostegno del pagamento delle spese di riscaldamento domestico per famiglie in cui sia presente all'interno del nucleo familiare residente almeno una persona di età pari o superiore ai 65 anni. Il contributo viene erogato dietro

presentazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento del beneficio e non potrà in ogni caso eccedere le stesse. La tipologia della dichiarazione ISEE da presentare in sede di domanda è del tipo "ordinario".

In tal caso la Giunta comunale stabilisce le somme da destinare al beneficio, la cifra massima erogabile e la soglia entro la quale è possibile accedere al contributo, oltre che il periodo di apertura del bando.

Art. 15 Bandi a sostegno di iniziative diverse

L'Amministrazione Comunale può indire bandi non elencati nel presente regolamento comunale, finalizzati al sostegno di necessità sociali particolari che potranno essere rilevate, di volta in volta, nel territorio comunale.

In tal caso la Giunta comunale stabilisce le somme da destinare al beneficio, la cifra massima erogabile e la soglia entro la quale è possibile accedere al contributo, oltre che il periodo di apertura del bando.

CAPO III

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO

Art. 16 Destinatari

Sono destinatari di interventi di integrazione economica, gli anziani non autosufficienti che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale protetta, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o usufruire dei servizi alternativi e per i quali l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) o struttura sostitutiva, si sia espressa in merito alla necessità del ricovero.

Gli anziani devono essere residenti nel Comune di San Biagio di Callalta o, qualora siano già inseriti in una struttura, esserlo stati prima del ricovero come previsto dall'art. 6, comma 4, L. 328/2000.

Nel caso in cui il soggetto fosse già residente come autosufficiente presso la medesima struttura di ricovero la competenza all'integrazione retta ex art 6 comma 4 L 328/2000, nel caso ve ne sussistessero i requisiti, rimane in capo al Comune dove si è concretizzata la condizione di non autosufficienza.

Ai fini del contributo, il ricovero deve avvenire esclusivamente dove ne sia rilevata l'assoluta necessità, in particolare secondo quanto emerso in sede di UVMD.

La domanda di accesso al contributo a sostegno del pagamento retta centri servizi residenziali deve essere presentata:

- dall'anziano stesso;
- da un suo rappresentante (Amministratore di Sostegno, Tutore...);
- nel caso il beneficiario si trovasse in situazione di incapacità di cui all'art. 428 del codice civile, da un suo familiare così come definito dall'art. 417 del codice civile il quale dovrà impegnarsi alla proposizione della nomina di Amministratore di Sostegno;

Esclusi i casi di avvio del procedimento su istanza di parte e sempre possibile l'avvio del procedimento su iniziativa dell'Amministrazione procedente qualora emergessero condizioni di cittadini che non possano procedere direttamente per ragioni oggettive ed al momento privi di idonea rappresentanza o di familiari di riferimento, fermo restando l'avvio della procedura d'Ufficio per l'attivazione di strumenti di protezione e tutela del beneficiario ai sensi dell'art. 406 c.c.

Art. 17 Finalità

L'intervento del Comune di San Biagio di Callalta consiste nell'erogazione di contributi economici integrativi finalizzati a garantire al cittadino anziano, che versi in condizioni economiche di bisogno,

il corretto e completo percorso assistenziale nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità di cui alla L. 328/2000.

L'intervento viene erogato nella forma di prestazione sociale agevolata per un importo a titolo di contributo a sostegno del pagamento della retta socio-alberghiera per soggetti ricoverati con Impegnativa di Residenzialità o Quota Sanitaria di Accesso.

Per interventi su differenti fattispecie di bisogno si rimanda a quanto previsto dall'art. 23

Art. 18 Requisiti di accesso

Costituiscono requisiti d'accesso per l'intervento di integrazione economica le condizioni di seguito indicate:

- Assoluta necessità al ricovero;
- avere una situazione reddituale, tenuto conto della situazione economica risultante dalla certificazione ISEE, inferiore alla soglia di accesso stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e relativa all'ISEE "residenziale" di cui al DPCM n. 159/13;
- non essere titolare di valori mobiliari, se non di modica entità o comunque insufficienti alla corresponsione della retta di ricovero;
- di norma assenza di diritti reali su proprietà immobiliari ovunque detenute e valorizzabili ai fini della corresponsione della retta di ricovero;

La prestazione economica erogata dall'Ente potrà configurarsi come anticipazione nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno per beneficiari temporaneamente privi di rappresentanza per i quali le risorse per sostenere la progettualità presso i centri servizi residenziali e/o la valorizzazione del patrimonio non siano immediatamente disponibili per ragioni oggettive in particolare dettate dalla condizione di incapacità a provvedere dal parte del beneficiario della prestazione residenziale.

Art. 19 Valutazione della condizione economica del ricoverato

I soggetti potenzialmente beneficiari della prestazione si identificano in coloro che, in possesso di una attestazione ISEE "residenziale" in corso di validità secondo quanto disposto dal DPCM n. 159/2013, con valore inferiore a quello stabilito annualmente dalla Giunta Comunale per l'accesso al contributo, presentano una condizione reddituale e patrimoniale non sufficiente a garantirsi il mantenimento delle prestazioni erogate a ciclo residenziale dai centri servizi e in assenza di soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e s.s. del codice civile che possano intervenire in merito.

In presenza dei prerequisiti sopra richiamati e di una dichiarazione ISEE "residenziale" idonea all'accesso al contributo il calcolo del contributo avviene come segue:

- una quota mensile stabilita in base alla fascia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta comunale;
- una quota di compartecipazione stabilita in concertazione con il beneficiario, Amministratore di Sostegno / Tutore in funzione del progetto di vita e delle esigenze di cura e assistenza effettive della persona;

determinazioni relative all'importo assegnabile potranno essere vagliate in funzione delle reali esigenze e della sostenibilità del progetto assistenziale anche attraverso accordi tra l'Amministrazione procedente e cittadino nella forma dell'accordo integrativo prevista dall'art. 11 della L. 241/90, in funzione dei principi di buon andamento, efficacia ed economicità e nell'ambito della collaborazione instauratasi all'interno del procedimento.

L'eventuale accordo integrativo viene preceduto da provvedimento della Giunta comunale.

Art. 19 bis. Valorizzazione del patrimonio e soggetti civilmente obbligati.

E' di norma elemento ostativo all'erogazione nel contributo a sostegno del pagamento retta di ricovero nel caso in cui il richiedente abbia donato beni mobili o immobili nei tre anni precedenti in quanto, ai sensi dell'art. 437 c.c. il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante entro il valore della donazione.

Qualora il disporre immediato del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare possa arrecare grave danno economico al destinatario o non sia possibile l'immediata valorizzazione dei beni, l'intervento di integrazione economica può essere concesso solo a titolo di anticipazione.

Il destinatario dovrà garantire formalmente il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero secondo i tempi e le modalità concordate in via preventiva con il Comune di San Biagio di Callalta.

L'Ente potrà avvalersi di una delle forme di garanzia previste dalla Legge anche relativamente alla valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare presente e futuro fino alla copertura della posizione debitoria maturata dal beneficiario della prestazione nei confronti del Comune.

L'Amministratore di sostegno dell'anziano non autosufficiente dovrà in ogni caso impegnarsi a garantire la valorizzazione dei beni mobili/immobili del proprio rappresentato nei confronti del Comune secondo le idonee forme di legge.

Resta fermo che eventuali obbligati o co-obbligati ex art. 1173 c.c. in forza di rapporto di natura contrattuale sottoscritto con il centro servizi ai sensi dell'art. 1321 c.c. permangono tali in vigenza dell'obbligazione sorta ed in tali casi non sarà possibile erogare la prestazione oggetto del presente capo;

I civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c. che non provvedano all'obbligo nei confronti della persona beneficiaria della prestazione residenziale dovranno essere chiamati ad ottemperare dallo stesso beneficiario in stato di bisogno ai sensi dell'art. 438 c.c. o in sua rappresentanza da parte dell'Amministratore di Sostegno o Tutore o altro soggetto avente titolo.

In tal senso eventuali erogazioni a sostegno del pagamento retta di ricovero in attesa della definizione delle procedure di individuazione degli obbligati e/o definizione delle sostanze in capo a ciascuno potranno essere ritenute anticipazione e fatte valere dal Comune ai sensi dell'art. 2740 c.c. nei confronti del beneficiario della prestazione.

L'accertamento di una possibilità di contribuzione parziale da parte dei civilmente obbligati può integrare l'intervento da parte del Comune di San Biagio di Callalta nell'ambito della concertazione sul progetto di vita analogamente a quanto previsto dall'art. 19.

Art. 20. Presentazione della domanda

La domanda di intervento di integrazione economica deve essere presentata dai soggetti legittimati indicati all'art. 16

Alla domanda, presentata su apposita modulistica dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Verbale UVMD di autorizzazione al ricovero;
- Autocertificazione relativa alla capacità reddituale netta del beneficiario;
- Copia della certificazione attestante il riconoscimento dello stato di Handicap ex L. 104/92 e Invalidità Civile;
- Copia del decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno o copia del ricorso depositato o in subordine dichiarazione di impegno al deposito del ricorso;
- Dichiarazione della non esistenza di donazioni di beni mobili od immobili effettuate dal beneficiario nei tre anni precedenti la domanda.

Nella domanda di intervento deve essere specificata la struttura di ricovero e l'entità della retta applicata al momento della domanda, allegando il proprio I.S.E.E. "residenziale".

Nel caso in cui la dichiarazione ISEE "residenziale" presentata in sede di domanda sia del tipo "ISEE corrente" la durata del contributo non potrà superare la validità dell'attestazione stessa.

L'eventuale proroga del contributo andrà rivalutata con una nuova attestazione in corso di validità.

Art. 21. Mantenimento del Coniuge

Al coniuge del destinatario e/o agli eventuali figli disabili, qualora fossero privi di reddito o con reddito insufficiente al loro mantenimento, nell'ambito della definizione del progetto di vita del proprio familiare viene garantita una quota della pensione fino ad una somma pari alla pensione minima INPS.

Art. 22. Recupero crediti

Fatto salvo quanto indicato in merito dagli articoli precedenti le prestazioni erogate a titolo di contributo al pagamento della retta di ricovero residenziale rappresentano somme che determinano crediti dell'Ente nei confronti del beneficiario della prestazione, il Comune potrà far valere il proprio titolo nelle forme di legge previste.

Quanto sopra si applica per analogia alle somme erogate a titolo di anticipazione o per i ricoveri temporanei.

Nel caso di disponibilità sopravvenute il beneficiario, nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione, si impegnerà ad utilizzarle a ripiano della posizione debitoria maturata.

Art. 23. Casi particolari

Eventuali situazioni che presentassero caratteristiche di particolare e grave stato di bisogno, anche se non rientranti nella casistica sin qui considerata, potranno essere valutate ed in ogni caso vagliate con Atto di Giunta Comunale.

Nel caso in cui, durante il periodo di inserimento in struttura, il beneficiario dovesse far fronte a spese straordinarie inerenti la tutela della persona, potrà essere richiesta la variazione temporanea della prestazione economica, previa presentazione di idonea documentazione attestante lo stato di necessità.

Possono rientrare in particolare nella disciplina del presente articolo condizioni di particolare gravità sotto il profilo sociale e sanitario di soggetti in assenza di civilmente obbligati o comunque di effettiva assenza di supporti correlati a bisogni indifferibili, tali da necessitare interventi per l'accesso a prestazioni di tipo residenziale, in particolare di ordine temporaneo, anche se esulanti dalle fattispecie tipizzate previste dall'art. 17.

Tali beneficiari devono di norma rientrare nelle categorie indicate nell'All. 3 del DPCM 159/13 come previsto dall'Art. 1 lett. l) dello stesso DPCM e per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 328/00

CAPO IV SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 26. Definizione del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale, in riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 17 gennaio 2006 [BUR n. 21 del 28.02.2006], assume un ruolo rilevante nelle politiche dell'ente in materia di tutela e aiuto alla persona e di prevenzione delle situazioni di disagio.

Nell'ottica di svolgere un intervento unitario, globale ed integrato il servizio interagisce attivamente con i servizi socio sanitari dell'Azienda U.L.S.S. competente territorialmente, quali i Medici di Medicina Generale ed il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

Art. 27. Finalità ed obiettivi del servizio

Il servizio ha carattere di temporaneità, in quanto presenta come finalità ultima la rimozione di particolari difficoltà contingenti del singolo o del nucleo familiare, collocandosi all'interno di un progetto personalizzato di intervento, verificato periodicamente nelle sue fasi. Il *Piano Assistenziale Individualizzato* (P.A.I.) viene stilato dall'assistente sociale responsabile dell'organizzazione del Servizio in collaborazione con le assistenti domiciliari.

Gli obiettivi che il servizio si pone sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita sociale e familiare;
- mantenere e favorire, laddove possibile, il recupero delle capacità e dell'autonomia della persona;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare offrendo un aiuto laddove il carico assistenziale fosse elevato;
- stimolare la partecipazione dei familiari al fine di evitare forme di assistenzialismo;
- promuovere la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione.

Art. 28. Destinatari del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a tutti i cittadini del Comune di San Biagio di Callalta che si trovano in condizioni di necessità, con priorità nei confronti di:

- persone sole;
- nuclei familiari i cui componenti sono in condizione di non autosufficienza o di parziale autosufficienza, qualora i parenti non fossero in grado di provvedere in tutto o in parte al carico assistenziale;
- persone in condizioni e/o a rischio di disagio sociale ed emarginazione.

Art. 29. Tipologia delle prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene garantito esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì in base alle modalità definite nel PAI.

La tipologia degli interventi da erogare al singolo utente viene di norma pianificata, in accordo con l'utente e/o i familiari, dall'assistente sociale e dalle assistenti domiciliari in una logica di programmazione individualizzata.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede l'erogazione di diverse tipologie di interventi, quali:

- supporto nell'igiene e nella cura della persona;
- supporto ed accompagnamento nell'acquisto di generi di prima necessità;
- disbrigo di pratiche e commissioni qualora l'utente non sia in grado di farlo autonomamente;
- fornitura di pasti caldi a domicilio;
- accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
- supporto sociale in situazioni a rischio di emarginazione.

Art. 30. Ammissione al servizio: criteri e modalità

Al Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale si accede previa compilazione di apposito modulo da parte dell'interessato o della persona delegata, presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di San Biagio di Callalta. Alla domanda andrà allegata attestazione ISEE in corso di validità.

La domanda verrà valutata dall'assistente sociale referente attraverso idonei strumenti quali colloquio e visita domiciliare.

Il servizio di Assistenza Domiciliare avrà inizio nel momento in cui:

- la domanda sia stata valutata idonea;
- sia stato programmato il PAI da parte dell'Assistente Sociale e delle operatrici.

L'Accesso al servizio di Assistenza Domiciliare viene disposto dall'Ufficio competente sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- condizioni sociali di isolamento ed emarginazione;
- condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno;
- carenza o assenza di rete familiare;
- data di presentazione della domanda.

La condizione di fragilità dell'utente e del proprio nucleo familiare rappresentano idonei indicatori necessari a identificare la priorità nell'accesso al Servizio. Di norma il reddito non costituisce motivo di esclusione dal servizio, verrà tuttavia preso in considerazione, qualora se ne ravvisasse la necessità, di costruire una *lista d'attesa* che preveda una valutazione dei casi con priorità.

Art. 31. Modalità di compartecipazione

Per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare è prevista una compartecipazione da parte del soggetto destinatario in relazione alla valutazione della situazione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza. Le quote sono infatti disciplinate sulla base della dichiarazione ISEE e determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a soggetti con disabilità o limitazione dell'autonomia potrà essere utilizzata una dichiarazione ISEE del tipo "socio-sanitario". Resta fatta salva la facoltà per l'utente di presentare una dichiarazione ISEE con nucleo composto con le regole ordinarie di cui al DPCM n. 159/2013.

Il pagamento della quota di compartecipazione verrà corrisposta dal destinatario del servizio con cadenza periodica, secondo le modalità indicate nelle comunicazioni che inoltrerà all'utente l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Biagio di Callalta.

Dal momento della domanda, al fine di non pregiudicare l'accesso al Servizio da parte dell'utente, l'istante avrà 30 giorni di tempo per integrare la stessa con una attestazione ISEE in corso di validità, qualora quest'ultima non fosse già stata prodotta al momento della presentazione della domanda.

I destinatari che non presenteranno la dichiarazione ISEE dovranno versare la quota pari al 100% della compartecipazione prevista.

La Giunta Comunale potrà definire, all'interno dell'atto di definizione delle tariffe del Servizio di Assistenza Domiciliare, l'eventuale tariffazione o gratuità dei servizi erogati con l'ausilio dei volontari di servizio civile o di altro personale che svolga prestazioni a titolo volontario.

Art. 32 Sospensione / modifica / cessazione del servizio

L'Assistente Sociale si riserva di poter modificare il numero degli accessi e/o la tipologia delle prestazioni programmate, in base ad una logica di priorità di accesso al servizio e di verifica periodica del PAI.

Le modalità di sospensione e modifica del Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti:

- Il richiesta del destinatario ;
- modifica negli obiettivi e nel numero di accessi settimanali in base alle esigenze del destinatario e dell'organizzazione complessiva del servizio , secondo una logica di priorità;

Il servizio di Assistenza Domiciliare cessa in caso di:

- richiesta da parte del destinatario o suo decesso;
- ricovero definitivo in struttura residenziale;
- perdita dei requisiti di ammissione;
- valutazione di una scarsa o non proficua collaborazione del destinatario e/o del suo nucleo familiare nei confronti del servizio o del progetto individuale concordato.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. Controlli

Le persone e i nuclei familiari destinatari di interventi disciplinati dal presente regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo trenta giorni tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato gli interventi.

L'ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni provvede in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ad ulteriori controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione degli interventi e servizi disciplinati dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine verranno acquisite informazioni e dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Il Comune di San Biagio di Callalta si riserva, inoltre, la possibilità di verificare le dichiarazioni rese anche con l'ausilio della Guardia di Finanza.

Art. 34. Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

I Cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dal Comune di San Biagio di Callalta sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 c.p. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazioni di documenti falsi.

Art. 35. Collaborazione con i Servizi Specialistici

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi specialistici (SERD, CSM, ecc.) l'eventuale concessione di servizi e interventi sociali, assistenziale ed economici da parte del Comune di San Biagio di Callalta, rappresenta un'integrazione degli interventi di tali servizi. Pertanto l'Ufficio Servizi Sociali potrà completare l'istruttoria richiedendo indicazioni in merito al progetto individualizzato di assistenza, posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della presa in carico.

Art. 36. Entrata in vigore ed abrogazioni

Il Regolamento si applica a tutte le domande pervenute dopo la sua entrata in vigore.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:

- Il Regolamento comunale per la concessione di agevolazioni a particolari categorie di utenti ai fini del pagamento della tariffa rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio n. 16/2004 e s.m.i;
- Il Regolamento per l'applicazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che chiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune, approvato con Delibera di Consiglio n. 79/2005 e s.m.i.
- Il Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta, approvato con Delibera di Consiglio n. 21/2009 e s.m.i.;

Art. 37. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei richiedenti verranno inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy. Il Comune di San Biagio di Callalta è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dall'ufficio Servizi Sociali. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Art. 38. Segreto professionale e segreto d'ufficio

Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d'ufficio.

L'accesso agli schedari ed alle cartelle individuali è permesso all'Assistente Sociale del Comune, al relativo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ed alla Magistratura, nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato previa sua richiesta scritta.

L'accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica.

Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori e consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43- comma 2 del D.Lgs. 267/2000.